

Legge regionale 02 settembre 1986, n.47

Nuova disciplina degli asili nido

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. L'asilo nido e' un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psio - fisico e sociale dei bambini nei primi tre anni di vita, secondo le finalita' indicate negli artt. 1 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

2. In particolare il servizio concorre a:

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'eta' e di ciascun bambino;
- b) prevenire e intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico - fisico e socioculturale;
- c) garantire la continuita' dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola materna;
- d) svolgere, nella continuita' locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.

3. L'asilo nido persegue le finalita' di cui al primo comma nel quadro della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari e in particolare con la scuola materna.

ARTICOLO 2

(Utenza)

1. L'asilo nido, secondo i criteri di ammissione di cui al successivo art. 6 e' aperto a tutti i bambini fino a tre anni di eta', anche di nazionalita' straniera o apolidi o non residenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 medesimo.

ARTICOLO 3

(Localizzazione)

1. Il Comune nel predisporre il programma di localizzazione degli asili nido assicura la loro integrazione nel quartiere o nel nucleo abitato, tenendo altresì conto dell'evoluzione degli insediamenti abitativi, dell'andamento della popolazione fino a tre anni di eta' e della domanda espressa dalle famiglie.

2. L'asilo nido e', preferibilmente, ubicato in una area che comprende la scuola materna ed altri servizi per l'infanzia.

ARTICOLO 4

(Ricettività e strutture)

1. La ricettività dell'asilo nido è fissata nel numero massimo di cinquanta bambini.
2. La Regione, quando esigenze locali lo richiedono, può autorizzare l'apertura di sezioni ubicate nella scuola materna con una ricettività non inferiore a sette posti.
3. Lo spazio interno ed esterno dell'asilo nido deve essere strutturato per rispondere ai bisogni delle diverse età, ai ritmi di vita dei singoli bambini, alla percezione infantile dello spazio, alla necessità di dare riferimenti fisici stabili, all'esigenza di diversificazione in funzione delle attività individuali e di piccolo gruppo.
4. In questo quadro, sono da considerare fondamentali gli spazi:
 - a) per giochi e attività finalizzate individuali, a piccolo gruppo e collettive;
 - b) per il riposo, i pasti e l'igiene personale, dimensionati per l'accoglimento del piccolo gruppo;
 - c) di verde attrezzato;
 - d) per le riunioni e i servizi generali.
5. Nel caso che la ricettività dell'asilo nido sia superiore al limite di cui al primo comma, il Comune provvede all'adeguamento entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

(Calendario di attività)

1. Il calendario annuale di attività degli asili nido è deliberato dal Comune tenendo conto dei bisogni formativi dei bambini e delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio, ed in particolare, dell'organizzazione delle attività occupazionali della popolazione.
2. Il calendario tiene conto:
 - a) della durata dell'orario giornaliero, che non può essere superiore alle dieci ore né inferiore alle otto ore;
 - b) della eventuale necessità di assicurare il servizio il sabato mattina, garantendo la continuità del rapporto educativo;
 - c) dell'opportunità di disporre, nell'arco dell'anno, di una interruzione completa e continuativa del servizio per trenta giorni;
 - d) della necessità di prevedere, inoltre, alla ripresa dell'attività, una fase successiva di riorganizzazione del servizio non superiore ai sei giorni, prima della riammissione dei bambini.

ARTICOLO 6

(Disciplina delle ammissioni)

1. L'ammissione all'asilo nido è disciplinata da criteri deliberati dal Comune, sentiti i comitati di gestione di cui al successivo art. 12, prevedendo indicazioni di priorità per i bambini portatori di handicap e per quelli che sono in situazioni di rischio.

2. L'eventuale ammissione di bambini di comuni limitrofi è disciplinata da apposita convenzione tra i comuni medesimi.

3. I bambini possono essere ammessi all'asilo nido dopo il compimento del terzo mese di età.

4. I bambini iscritti, che maturino il terzo anno di età durante l'anno di attività, continuano a frequentare l'asilo nido fino alla chiusura dell'anno in corso, salvo diversa regolamentazione da parte del Comune.

ARTICOLO 7

(Moduli organizzativi)

1. L'attività educativa dell'asilo nido è organizzata sulla base del piccolo gruppo.

2. Il personale educativo assegnato al nido deve essere di consistenza tale da garantire che il rapporto tra i bambini e l'educatore sia non superiore a sette bambini iscritti per ogni educatore, considerando l'orario di apertura del servizio, l'articolazione dei turni di lavoro e l'età dei bambini.

3. il rapporto può essere portato fino ad un massimo di dieci bambini, qualora tutti gli utenti abbiano una età superiore ai diciotto mesi.

4. Il contingente del personale educativo, determinato come sopra, può essere integrato in presenza di specifiche esigenze poste dall'ammissione di soggetti handicappati.

5. Il fabbisogno di operatori socio - assistenziali deve essere determinato in riferimento all'ampiezza della struttura edilizia, all'effettiva utilizzazione della medesima, mantenendo comunque un rapporto non superiore a dieci bambini iscritti per ciascun operatore.

Almeno un operatore, in quadro, deve avere la qualifica di cuoco o, comunque, la preparazione tecnica alla conduzione della cucina, alla cottura ed al confezionamento del cibo.

6. I livelli di personale sopra indicati devono comunque essere garantiti anche ricorrendo alla sostituzione del personale

assente.

7. Il personale dell'asilo nido dipendente dal Comune.

ARTICOLO 8

(Vigilanza e prestazioni socio - sanitarie)

1. La vigilanza igienico - sanitaria e' garantita dall'unita' sanitaria locale territorialmente competente, la quale assicura altresì le attivita' di prevenzione e le prestazioni socio - sanitarie ai bambini secondo piani di lavoro concordati con il Comune.

ARTICOLO 9

(Requisiti di accesso e corsi di formazione)

1. per essere ammessi ai concorsi di educatore di asilo nido occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciato dallo Stato:

- a) diploma di dirigente di comunita' rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) abilitazione magistrale;
- c) diploma di assistente di comunita' infantile conseguito dopo un triennio dell'istituto professionale di stato per assistente all'infanzia o diploma rilasciato dall'istituto professionale di stato per assistente all'infanzia;
- d) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- e) laurea in pedagogia o psicologia.

2. Il Comune organizza sulla base di programmi, approvati dalla Regione, appositi corsi di formazione con obbligo di partecipazione per gli educatori assunti in prova.

3. Le commissioni di concorso tengono conto dei titoli preferenziali previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10

(Attivita' di ricerca e aggiornamento professionale)

1. La Regione promuove iniziative per lo sviluppo di attivita' di ricerca e documentazione sulla vita infantile, di sperimentazione di nuove forme di organizzazione, di metodologie di intervento socio - educative.

2. La Regione promuove attivita' di aggiornamento per il personale operante negli asili nido, nell'ambito e con le procedure previste dal piano per la formazione professionale di cui alla LR 21 febbraio 1985, n. 16 secondo i criteri previsti dalla delibera consiliare di cui al terzo comma del successivo art. 13.

3. Anche i Comuni attuano iniziative di aggiornamento professionale del personale in relazione alle esigenze di servizio.

ARTICOLO 11

(Coordinamento pedagogico)

1. Il Comune assicura la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo con l'obiettivo di promuovere iniziative atte a garantire omogeneità di indirizzo pedagogico e di livello organizzativo, nonché il collegamento tra i vari asili nido e tra questi e gli altri servizi socio - educativi dell'infanzia.

2. Nell'attuazione della suddetta funzione il Comune svolge periodiche conferenze organizzative.

3. L'attività educativa è assicurata mediante il metodo del lavoro di gruppo da tutto il personale operante nell'asilo nido.

ARTICOLO 12

(Comitato di gestione)

1. Presso ogni asilo nido è costituito un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o, laddove esistano, dagli organi di decentramento comunale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

2. Il comitato ha il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'asilo nido, di collaborare alla definizione dei programmi educativi, di mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio per attuare le finalità indicate al punto d. dell'art. 1 della presente legge e di proporre al Comune interventi concernenti il funzionamento del servizio.

3. Il comitato esprime pareri sul regolamento del servizio, sul bilancio di previsione e su ogni altro atto relativo al servizio.

4. La composizione del comitato di gestione viene stabilita dal consiglio comunale.

5. Esso comprende:

- a) i rappresentanti delle famiglie utenti del servizio;
- b) i rappresentanti degli operanti dell'asilo nido;
- c) i cittadini designati dal Comune o dagli organi di decentramento comunale di cui al primo comma del presente articolo.

6. Il comitato dura in carica due anni.

7. Esso nomina il presidente scegliendolo tra i rappresentanti delle famiglie utenti del servizio.

ARTICOLO 13

(Contributi per la gestione e piani di riparto)

1. I contributi per la gestione degli asili nido sono richiesti alla Regione dai Comuni. Le domande per i contributi suddetti sono inviate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) il consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente ed il preventivo di spesa relativo all'esercizio in corso, con le entrate previste per il concorso alle spese di gestione da parte delle famiglie e di altri eventuali contribuenti;
- b) la deliberazione dell'istituzione di nuovi esercizi con le previsioni di spesa e di entrata per gli asili nido che iniziano l'attività durante l'anno;
- c) la dotazione di personale;
- d) la tabella dietetica;
- e) i dati sulla capienza effettiva e potenziale dell'asilo nido;
- f) la relazione valutativa dell'attività di servizio di asilo nido: gestione, iniziative di qualificazione del servizio, aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale, prima dell'approvazione del piano di riparto di cui al successivo comma, presenta al Consiglio una relazione complessiva sull'attività svolta, sugli orientamenti e criteri per la qualificazione del servizio, sull'attività di promozione e coordinamento da essa svolta.

3. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva, con propria deliberazione, i piani di riparto ed assegna i contributi per la gestione. Con detta deliberazione sono fissati altresì i criteri per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento ed è stabilita un'eventuale quota integrativa dei fondi di cui alla LR 21 febbraio 1985, n. 16.

4. I piani di cui sopra tengono conto di criteri e parametri tesi ad omogeneizzare fra i Comuni le quote di partecipazione a carico delle famiglie.

5. Per gli asili nido che iniziano l'attività durante l'anno i contributi vengono erogati al momento dell'apertura.

ARTICOLO 14

(Contributi per le strutture e l'arredamento)

1. I contributi per la costruzione di asili nido o il riadattamento di immobili già esistenti, sono erogati dalla Regione ai Comuni in base ai programmi pluriennali elaborati dai

Comuni singoli o associati ed al programma attuativo regionale approvato dal Consiglio regionale, previsti dagli articoli 3 e seguenti della LR 4 aprile 1980, n. 25 e in base alla LR 30 giugno 1984, n. 41. Fino all'attuazione del disposto dell'art. 2, ottavo comma, della LR 24 marzo 1986, n. 12, i programmi sono approvati sulla base delle richieste avanzate dai comuni.

2. I contributi per l'arredamento degli asili nido nuovi o ristrutturati sono assegnati dal Consiglio regionale ai Comuni in base ad un piano di riparto elaborato dalla Giunta regionale sulla base delle domande che i Comuni stessi dovranno far pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La Giunta regionale darà corso a tutti procedimenti connessi alla concessione dei contributi disposta dal Comune regionale sulla base delle deliberazioni di acquisto dell'arredamento adottate dai Comuni assegnatari.

ARTICOLO 15

(Disposizioni applicabili agli enti ed istituzioni sottoposti a vigilanza e controllo)

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 (primo comma), 4, 7, 8 e 9 (primo comma) si applicano a tutti gli enti ed istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza, di cui all'art. 9 ter della LR 7 aprile 1976, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono le attività di cui alla presente legge, compatibilmente con i loro fini statutari.

ARTICOLO 16

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

- a) quanto agli oneri di cui all'art. 10, secondo e terzo comma, mediante i fondi iscritti dalla legge di bilancio 1986 sul capitolo 15000;
- b) quanto agli oneri di cui agli artt. 10, primo comma, 13, 14, mediante i fondi assegnati dallo Stato ed iscritti sui capitoli 18160 e 18180 del bilancio 1986.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi al 1986 si provvederà per ciascun anno con legge di bilancio.

ARTICOLO 17

(Regolamento di esecuzione)

1. Il Consiglio regionale approva, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di esecuzione disciplinando, in particolare, le caratteristiche

delle aree da destinare alla costruzione degli asili nido, i requisiti tecnico - costruttivi e gli standard minimi di idoneita' degli ambienti.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, rimane valido il regolamento regionale n. 1 del 2 gennaio 1974, ad esclusione delle parti che siano incompatibili con la presente legge.

ARTICOLO 18

(Esercizio delle funzioni in forma associata)

1. I Comuni hanno la facolta' di esercitare le funzioni di cui alla presente legge mediante le forme associative previste dall'art. 2 della LR 24 marzo 1986, n. 12 recante la nuova disciplina delle associazioni intercomunali.

ARTICOLO 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la LR 24 marzo 1973, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 21 della LR 12 marzo 1977, n. 18.